

Art. 26

Fermate gestite da personale del movimento

Disposizioni generali 1. Le fermate (art. 2 comma 9) possono essere gestite da agenti del movimento, denominati «addetti alla fermata».

Le norme di cui al presente articolo si riferiscono alle fermate di tutte le linee fatta eccezione per le linee a dirigenza unica.

Per le fermate poste sulle linee a dirigenza unica valgono le norme stabilite nelle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico, mentre le mansioni degli addetti alle fermate delle altre linee sono stabilite nell'Istruzione per il servizio dei deviatori.

2. *Soppresso.*

3. Di norma le fermate non intervengono nel distanziamento dei treni, che viene regolato dalle due stazioni attigue abilitate. Sulle linee col blocco elettrico la fermata può peraltro funzionare come posto di blocco intermedio.

Salve situazioni specifiche disciplinate da apposite disposizioni (comma 13) nelle fermate non possono effettuarsi incroci o precedenzae.

Deviatoi 4. I deviatoi allacciati ai binari di corsa e quelli realizzanti l'indipendenza da essi devono essere assicurati per il libero percorso sui binari stessi, mediante fermascambi di sicurezza; le chiavi di tali fermascambi possono restare in custodia all'addetto.

5. Nelle fermate l'addetto deve eseguire la visita agli impianti di cui all'art. 5 comma 1, secondo quanto previsto dall'Istruzione per il servizio dei deviatori.

Segnali di protezione 6. Nelle fermate protette da segnali fissi, questi sono normalmente disposti a via impedita e devono essere, all'occorrenza, manovrati a via libera dall'addetto alla fermata.

I segnali suddetti possono essere mantenuti normalmente a via libera quando si verifichino tutte le condizioni di cui all'art. 25 comma 2 *bis*.

7. *Soppresso.*

Veicoli in stazionamento 8. Lo stazionamento dei veicoli è vietato sui binari di corsa, nonché, salve specifiche eccezioni ammesse dalle Unità periferiche interessate, sui binari di circolazione.

9. *Soppresso.*

10. *Soppresso.*

11. *Soppresso.*

12. Qualora per speciali esigenze occorra abilitare temporaneamente una fermata al movimento, il dirigente che si reca a presenziarla deve avvisare verbalmente le stazioni limitrofe abilitate che si regoleranno analogamente a quanto stabilito dall'art. 25 comma 13.

**Tempo-
ranea abili-
tazione al
movimento**

I treni interessati devono essere avvisati a cura della stazione che si è abilitata, il cui dirigente deve prendere tempestivamente le misure atte ad evitare che il personale di un treno avente fermata e non avvisato ritenga la stazione stessa non abilitata al movimento.

Per la disabilitazione, da attuarsi con le norme dell'art. 25, il dirigente deve avvisare verbalmente le stazioni limitrofe abilitate indicando l'ultimo treno presenziato per ciascun senso di marcia e prima di lasciare il servizio deve ottenere conferma da quest'ultime con il dispaccio:

FORMULA N. 43 – INTESO DOPO TRENO ... E TRENO ... SERVIZIO A ... RIPRISTINATO CON ADDETTO.

Addetti idonei a specifiche mansioni di movimento

13. Previa autorizzazione delle Unità centrale competente, in alcune fermate possono essere affidate ad addetti determinate mansioni di movimento non previste dai comma precedenti. In tal caso gli addetti devono preventivamente conseguire le ulteriori abilitazioni occorrenti per le loro specifiche attribuzioni.

Art. 27

Marcia privilegiata

Marcia privilegiata

1. Allo scopo di meglio garantire il rispetto dell'orario per un determinato treno, può essere disposto che esso viaggi con *marcia privilegiata*.

Chi impartisce tale disposizione deve provvedere perché sia trasmesso a tutte le stazioni del percorso il dispaccio:

FORMULA N. 44 – APPLICATE TRENO MARCIA PRIVILEGIATA DA ... A ...

Le stazioni avviseranno verbalmente i bivi limitrofi e i posti intermedi interessati e provvederanno per l'opportuna prescrizione al treno (1).

2. Il servizio di un treno che viaggi con *marcia privilegiata* deve essere particolarmente curato da tutto il personale, onde evitare ritardi. Nel regolare i cambi d'incrocio e di precedenza e le priorità di itinerari, il treno stesso deve essere considerato di maggiore importanza di tutti gli altri treni.

Treni con a bordo Alte Personalità

3. Le Unità centrali e/o periferiche interessate potranno emanare, all'occorrenza, speciali disposizioni a carattere organizzativo riguardanti i treni viaggianti con a bordo Alte Personalità.

(1) *Vostro treno viaggia con marcia privilegiata da ... a ...*